



- i Regolamenti Didattici degli Atenei di Torino, Milano, Palermo, Foggia, Sassari, emanati rispettivamente con DD.RR n. 4758 del 16/11/2018, n. 1208 del 4/3/2020, n. 341 del 05.02.2019, n. 462-2016 del 15.04.2016, n. 2558 del 31.07.2018,

CONSIDERATO

- che le Università di Torino, Milano, Palermo, Foggia e Sassari (di seguito denominate “sedi convenzionate”) in data 25 maggio 2010, in applicazione della richiamata normativa, nell’a.a. 2010/2011 hanno istituito congiuntamente un corso di Laurea Magistrale in Scienze Viticole ed Enologiche, stipulando apposita convenzione della durata di sei anni;
- che tale Convenzione è stata rinnovata per anni 6 in data 14 giugno 2016;

VALUTATO

- che la collaborazione didattica costituisce un’efficace integrazione delle competenze scientifiche utili alla formazione del laureato magistrale, come pure una significativa premessa e stimolo a promuovere e intensificare collaborazioni di ricerca scientifica e terza missione (es. public engagement) fra le sedi convenzionate;
- che le predette Università hanno interesse didattico e scientifico a estendere nel tempo il Corso di Laurea Magistrale Interateneo ed Internazionale proseguendo nel rapporto di collaborazione in essere per un ulteriore periodo di sei anni;

VISTE

le deliberazioni assunte dai Consigli dei seguenti Dipartimenti:

Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università di Torino (in data 25/05/2022), Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia (DiSAA) (in data 26/05/2022) e Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente DeFENS (in data 20/05/2022) dell’Università di Milano, Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) (in data 17/05/2022) dell’Università di



Palermo, Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) dell'Università di Foggia (in data 24/05/2022), Agraria dell'Università di Sassari (in data 13/05/2022),

tutto ciò premesso

tra l'Università degli Studi di Torino (cod. fis. 80088230018), rappresentata dal Rettore Prof. Stefano Geuna nato a Torino il 25.09.1965, domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Torino, Via Verdi n. 8, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2022;

l'Università degli Studi di Milano (cod. fis. 80012650158), rappresentata dal Rettore Prof. Elio Franzini, nato a Milano (MI) il 19/5/1956, domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono n. 7 autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Senato Accademico del 12/07/2022;

l'Università degli Studi di Palermo (cod. fis. 80023730825), rappresentata dal Rettore Prof. Massimo Midiri, nato a Palermo il 30.03.1962, domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Palermo, Piazza Marina n. 61, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Senato Accademico del 05/10/2022;

l'Università degli Studi di Foggia (cod. fis. 94045260711), rappresentata dal Rettore Prof. Pierpaolo Limone, nato a Lecce il 16.02.1975, domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Foggia, Via Gramsci 89-91, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Senato Accademico del 15/06/2022;

l'Università degli Studi di Sassari (cod. fis. 00196350904), rappresentata dal Rettore Prof. Gavino Mariotti, nato a Sassari il 03.09.1965, domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Sassari, Piazza Università 21, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Senato Accademico del 28/06/2022;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Le Università degli Studi di Torino, Milano, Palermo, Foggia, Sassari, per il tramite dei Dipartimenti citati nelle premesse, si impegnano a collaborare ai fini della conduzione del corso di Laurea Magistrale Interateneo Internazionale in ‘Scienze Viticole ed Enologiche’, afferente alla classe LM-70, a suo tempo introdotto in tutti i rispettivi Regolamenti didattici, finalizzato ad offrire una preparazione approfondita in tutta la filiera dei settori viticolo ed enologico.

Art. 3

Il Corso di Laurea Magistrale Interateneo Internazionale in Scienze Viticole ed Enologiche ha sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Torino, che pertanto è deputata alla gestione delle carriere degli studenti come descritto negli articoli che seguono.

Art. 4

1. Le attività del primo anno del Corso di Studio si svolgeranno unicamente presso la sede distaccata di Asti dell’Università degli Studi di Torino sita in Piazzale Fabrizio De André (Asti).
2. Le attività formative del secondo anno saranno differenziate per sede convenzionata, in relazione agli aspetti specifici del territorio in cui ogni Università opera. Le modalità di frequenza saranno stabilite nel Regolamento didattico di riferimento.

Art. 5

1. Ciascuna sede convenzionata, sulla base delle proprie norme statutarie e regolamentari, provvede ad individuare un apposito organo incaricato di sovrintendere alla gestione e al funzionamento della parte di percorso formativo del Corso di Studio svolta presso la propria sede.



2. Posto che l'obiettivo è di offrire agli studenti del Corso di Laurea Magistrale Interateneo Internazionale in Scienze Viticole ed Enologiche un fronte di saperi organico e coerente, le sedi convenzionate costituiscono un Consiglio di Gestione, formato da due docenti per ogni Ateneo firmatario della presente convenzione, indicati dai Dipartimenti interessati, preposto al coordinamento delle attività formative comuni e alla individuazione delle esperienze didattiche da indirizzare agli studenti come ad un unico corpo discente.

3. I membri del Consiglio di Gestione eleggono al loro interno un Presidente, sulla base di modalità definite dallo stesso Consiglio.

4. La gestione operativa del corso è affidata a un Collegio Docenti composto da tutti i docenti che insegnano nel Corso di Studio, coordinati dal Presidente del Consiglio di Gestione di cui al punto 3. Il Collegio Docenti si riunisce ogni qualvolta si presenti la necessità e, comunque, almeno una volta l'anno.

5. Quando le sedi convenzionate si trovino ad operare congiuntamente per le finalità del Corso di Studio, sulle iniziative proposte e approvate dal Consiglio di Gestione al Collegio Docenti (accordi di cooperazione didattica, interazioni con consorzi accademici esterni, ...), verranno formalizzate dalla sede amministrativa, rappresentata dal suo Rettore.

6. La sede amministrativa è quindi impegnata a dare tempestiva comunicazione delle iniziative poste in essere a tutte le altre sedi universitarie convenzionate. Parimenti, con periodicità annuale, farà pervenire alle stesse sedi una dettagliata relazione delle attività realizzate nel quadro delle singole iniziative.

Art. 6

1. I criteri di accesso al Corso di Laurea Magistrale sono disciplinati nell'Ordinamento didattico (RAD) e nel Regolamento didattico annuale del Corso di Studio.



2. Gli adempimenti relativi alle iscrizioni ed alla gestione della carriera degli studenti e la responsabilità amministrativa del corso sono attribuiti alla sede amministrativa.
3. Ai fini del rilascio del titolo di studio congiunto, l'Università degli Studi di Torino è tenuta a inviare a ciascuna sede convenzionata i dati relativi all'iscrizione degli studenti al primo anno e all'anno successivo.
4. Spetterà all'Università di Torino provvedere sulla base dei dati posseduti o ricevuti dalle altre sedi convenzionate alle operazioni necessarie ai fini dell'ammissione degli studenti alla prova finale.
5. Ogni informazione necessaria per lo svolgimento di attività istituzionali delle sedi convenzionate e relativa al Corso di Studio deve essere comunicata alla sede amministrativa.

Art.7

1. Le tasse e i contributi, la cui misura è determinata in conformità alle disposizioni vigenti presso l'Università degli Studi di Torino, saranno versati dagli studenti alla stessa Università di Torino.
2. Le entrate contributive saranno suddivise tra gli atenei firmatari della presente convenzione, previa delibera del Consiglio di Gestione, tenendo conto dei seguenti parametri:
 - quota per la sede amministrativa pari al 25%;
 - rimanente parte così suddivisa:
 - relativamente al primo anno di corso, in base al numero di docenti di riferimento per sede convenzionata;
 - relativamente al secondo anno di corso in base al numero di studenti e crediti formativi universitari (CFU) conseguiti presso ciascuna sede convenzionata, calcolati con le modalità di cui all'allegato 1.



3. Al fine della verifica dell'attività didattica effettivamente svolta, l'Università degli Studi di Torino provvederà a comunicare a ciascuna delle altre sedi convenzionate il numero totale di ore di didattica programmata ed effettivamente erogata dai rispettivi docenti coinvolti nel Corso di Studio.

4. Gli incarichi didattici relativi ai moduli di insegnamento ovvero ogni altra forma di incarico didattico riguardanti il Corso di Studio sono considerati come rientranti nelle forme della didattica istituzionale delle sedi convenzionate.

Art. 8

1. Ai fini dello svolgimento di questo Corso di Laurea Magistrale Interateneo Internazionale, i Dipartimenti interessati delle sedi convenzionate mettono a disposizione il personale docente secondo le disponibilità da essi espresse, in accordo con gli indirizzi formulati dal Consiglio di Gestione e dal Collegio Docenti. Per il corretto funzionamento delle attività didattiche del Corso di Studio presso la propria sede, spetta ai Dipartimenti individuare le necessarie risorse di personale, logistiche e strumentali. Queste ultime anche se di pertinenza di istituzioni esterne collegate con i Dipartimenti medesimi.

2. Le sedi convenzionate collaborano per acquisire risorse economiche, locali, attrezzature e strumentazioni da mettere a disposizione del Corso di Studio, al fine di assicurare agli studenti la possibilità di effettuare esperienze didattiche, anche presso qualificate istituzioni del settore.

Art.9

1. La prova finale per il conseguimento del titolo, in base al Regolamento del Corso di Studio, consiste nella presentazione e discussione di una tesi di laurea magistrale redatta sotto la supervisione di un docente del Collegio Docenti in qualità di relatore. La commissione di laurea è formata da docenti del Collegio Docenti. Possono far parte della commissione relatori e correlatori appartenenti a Istituzioni convenzionate.



2. La discussione della tesi di laurea si svolge, di norma, presso la sede di Asti dell'Università degli Studi di Torino. Il Consiglio di Gestione potrà valutare ed approvare lo svolgimento di una o più sessioni della prova finale presso una delle sedi universitarie convenzionate.

3. Il titolo di dottore magistrale in Scienze Viticole ed Enologiche è rilasciato congiuntamente dagli Atenei firmatari della presente convenzione. Il Diploma di laurea, corredato dai loghi delle sedi convenzionate, sarà firmato dal Rettore della sede amministrativa in nome e per conto dei Rettori di tutti gli Atenei. Il certificato di laurea riporterà l'indicazione della natura interateneo e internazionale del Corso di Studio e il riferimento alle sedi firmatarie della presente convenzione.

Art.10

1. Ciascuna delle sedi convenzionate garantisce l'accesso alle proprie strutture a studenti, docenti, collaboratori di docenza, ricercatori, esercitatori, dottorandi, assegnisti e borsisti provenienti dagli altri Atenei. Garantisce inoltre la copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile nei confronti del proprio personale quando questo si trovi ad operare, ai fini della presente convenzione, presso strutture delle altre sedi convenzionate e di altre Istituzioni firmatari di specifiche convenzioni.

2. L'Ateneo sede amministrativa garantisce la copertura assicurativa degli studenti per tutta la durata del Corso di Studio e presso qualsiasi sede formativa.

Art. 11

Le sedi convenzionate si impegnano a semplificare, ove possibile e nel rispetto delle normative vigenti, le procedure amministrative che regolano le attività svolte dagli studenti presso le diverse sedi (es. tirocini e tesi, trasferimento dati carriere studenti, verbalizzazione esami, ...).

Art. 12

1. La presente convenzione ha la durata di sei anni a partire dall'anno accademico 2022/2023, e potrà essere rinnovata, alla scadenza, previo accordo delle parti, mediante apposito atto scritto.



2. La presente convenzione può essere disdetta anticipatamente per giustificato motivo. La disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata almeno sei mesi prima del termine di ciascun anno accademico. In tal caso le sedi convenzionate si impegnano a condurre a termine i cicli del Corso di Studio già attivati all'atto della comunicazione dell'anticipato recesso.

Art. 13

Le sedi convenzionate provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai rispettivi Regolamenti emanati in attuazione del d.lgs. 30/06/2003, n.196 e successive integrazioni e modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679, garantendo che il trattamento dei dati venga effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione degli stessi. I titolari dei trattamenti sono le sedi convenzionate in ragione delle rispettive attività e competenze.

Art.14

Le sedi convenzionate, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato e aggiornato da successivi ulteriori provvedimenti legislativi, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi dalla stessa effettuata, assicurano al personale docente degli Atenei convenzionati, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi di propria competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge.

Art.15



Eventuali controversie attinenti all'interpretazione, attuazione o risoluzione della presente convenzione saranno definite dalle sedi convenzionate in via bonaria. Ove ciò non sia possibile, le sedi convenzionate individuano di comune accordo la competenza del Foro di Torino.

Art. 16

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale. L'imposta di bollo viene assolta, a cura della sede amministrativa, in modo virtuale ai sensi dell'art. 6 del DM 17.06.2014.

Il RETTORE Prof. Stefano Geuna – Università degli Studi di Torino

Il RETTORE Prof. Elio Franzini – Università degli Studi di Milano

Il RETTORE Prof. Massimo Midiri – Università degli Studi di Palermo

Il RETTORE Prof. Pierpaolo Limone – Università degli Studi di Foggia

Il RETTORE Prof. Gavino Mariotti – Università degli Studi di Sassari



Allegato 1

(ALLA CONVENZIONE TRA: L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERATENEO INTERNAZIONALE IN SCIENZE VITICOLE ED ENOLOGICHE (LM-70))

MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE TASSE E CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI TRA LE SEDI CONVENZIONATE

Ai fini della definizione delle modalità di suddivisione delle tasse e contributi degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale Interateneo Internazionale in “Scienze Viticole ed Enologiche” tra gli atenei convenzionati, si prendono in considerazione i seguenti criteri:

- Quota per la sede amministrativa (Università degli Studi di Torino): 25%.
- Relativamente al primo anno di corso, ripartizione della quota residua in base al numero di docenti di riferimento indicati da ogni Ateneo per l'anno accademico di riferimento.
- Relativamente al secondo anno di corso, ripartizione della quota residua in base al numero di crediti formativi universitari erogati presso ciascuna sede per ogni studente.

Gli importi relativi ai costi di gestione amministrativa delle carriere degli studenti, il calcolo del montante sopra indicato, i CFU erogati e il numero di docenti di riferimento potranno essere annualmente aggiornati e, eventualmente, ulteriormente dettagliati sulla base di una proposta del Consiglio di Gestione di cui all'art. 5, c. 2, sentiti gli uffici amministrativi competenti delle sedi convenzionate.